



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**Regolamento per l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
dell'EFS**

Premessa

Il presente regolamento individua e disciplina l'ufficio di disciplina previsto dal D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 150/2009, disponendo in merito al riparto di competenze tra quest'ultimo e i singoli Servizi centrali e territoriali, già titolari di potestà disciplinare nei confronti dei dipendenti agli stessi assegnati.

Art. 1.

Soggetto competente all'esercizio del potere disciplinare per le infrazioni di maggior gravità

La competenza ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Ente Foreste senza qualifica dirigenziale in tutte le ipotesi in cui la sanzione collegabile al fatto addebitato al dipendente è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni è attribuita al Direttore Generale, che assume le funzioni dell'ufficio dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis, quarto comma, del D.lgs 165/2001, s.m.i..

Nell'esercizio di tale funzione il Direttore Generale è supportato da due dirigenti e due quadri, individuati con sua determinazione e scelti, in via preferenziale, in base al possesso di specifiche competenze in materia di diritto del lavoro e sindacale. Essi svolgono tale compito nell'ambito dei doveri d'ufficio e in forza dell'ordinaria retribuzione, per un periodo continuativo non superiore a tre anni.

In caso di assenza o vacanza, il Direttore Generale è sostituito a norma dell'art. 30 della L.R. 31/1998.

Art. 2.

Competenze dei dirigenti per le infrazioni di minore gravità

Per gli illeciti meno gravi addebitati a dipendenti non dirigenti, cui corrisponde sanzione contenuta entro i dieci giorni di sospensione con privazione della retribuzione, ciascun Direttore di Servizio è competente ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti assegnati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Qualora il Direttore di Servizio riscontri un fatto con rilievo disciplinare che preveda, in via teorica, una sanzione tale da superare i limiti della sua competenza secondo il precedente comma, trasmette tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni dalla conoscenza del fatto, tutti gli atti al Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001.

Le competenze e le prerogative che secondo il presente regolamento sono del Direttore di Servizio sono proprie, in ipotesi di sua assenza temporanea o vacanza del ruolo, del funzionario che, per sostituzione o per incarico, ne esercita le funzioni.

Art. 3.

Procedimento disciplinare: norma di rinvio

Il procedimento disciplinare è stabilito dal D.lgs. 165/2001, al quale si fa rinvio, e dalla normativa vigente che, nella materia, si imponga con carattere di imperatività.

Art. 4.

Codice di disciplina: rinvio al CIRL e alle ipotesi tipizzate dal legislatore

I contenuti del Codice di disciplina sono per legge stabiliti contrattualmente dalle parti. Alle ipotesi ivi previste sono aggiunte quelle espressamente individuate dalla normativa vigente.

Art. 5.

Procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti

Qualora il procedimento disciplinare debba essere attivato a carico del personale di qualifica dirigenziale, fermi restando i termini procedurali di cui all'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 50 comma 7 della LR 31/1998, l'espletamento della procedura è di competenza del Presidente dell'Ente. L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.